

IN QUESTO NUMERO

- 1. Emergenza CORONAVIRUS.**
- 2. Nuove autorizzazioni all'impianto di superfici vitate.**
- 3. I.N.P.S. - riapertura dei termini per il pensionamento anticipato APE SOCIALE.**
- 4. Cassa integrazione Agricola.**
- 5. Tubercolosi – indennità I.N.P.S. 2020.**
- 6. Servizio di Helpline legale.**

1) Emergenza CORONAVIRUS.

Il nuovo **DPCM 09/03/2020** ha esteso - fino al 3 aprile e su tutto il territorio nazionale - le limitazioni già previste per le cosiddette "zone arancioni".

Confagricoltura è consapevole del difficilissimo momento che stanno vivendo i propri associati e vogliamo significarvi la nostra vicinanza ed il nostro assoluto impegno per cercare di ridurre al massimo i disagi e soprattutto i probabili danni economici.

Riteniamo, comunque, necessario darvi tutte le informazioni utili per la vostra attività ma anche per la vostra vita privata.

Il nuovo decreto prevede espressamente di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo (e quindi a questo punto valido per tutta la nazione) nonché all'interno dei territori medesimi salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

In sostanza:

- bisogna evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno degli stessi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;
- si raccomanda a datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti di periodi di congedo ordinario o ferie, ferma restando la modalità di lavoro agile disciplinata per tutto il territorio nazionale;
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

- Sono vietati assembramenti anche all'aperto,
- Sono sospesi i servizi educativi e le attività didattiche;
- Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse;
- **N.B. il Comune di Bologna in aggiunta alle limitazioni di cui sopra, con Ordinanza del 9 marzo p.v., ha disposto il divieto di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica, compresi i mercati agricoli e quelli sperimentali, con la sola esclusione dei mercati rionali (che avvengono al chiuso).**
- Sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Per quanto riguarda gli spostamenti, **occorre rilasciare ai dipendenti una dichiarazione su carta intestata dell'azienda**, eventualmente adattandola ad esigenze specifiche dell'azienda (ad esempio per lavoratori che si spostano in centri aziendali diversi dalla sede legale o sul territorio).

In aggiunta a tale dichiarazione, per quanto riguarda gli spostamenti non indirizzati al luogo di lavoro abituale, è opportuno che il dipendente, ma anche il titolare, sia pronto a dichiarare ad un eventuale controllo dove si sta recando e per quale motivo (ad esempio "sto andando ad eseguire lavori presso oppure sto andando presso l'Associazione oppure sto andando per acquistare mezzi tecnici per l'azienda agricola), attraverso un'autocertificazione che viene fatta sottoscrivere dagli operatori di polizia in caso di controlli, che suggeriamo di precompilare prima della partenza per avere ben chiarita la motivazione dello spostamento ed evitare contestazioni (ancorché in realtà dovrebbe essere l'operatore di polizia che la sottoscrive e, pertanto, non è obbligatorio averla già compilata).

Nel caso aveste necessità di tale dichiarazione, inviata da Confagricoltura Bologna, nei giorni scorsi a mezzo mail a tutti i soci, potrete richiederla inviando mail a: bologna@confagricoltura.it.

Per quanto riguarda il titolare per recarsi nella propria azienda o porta con sé una copia della visura camerale dove risulta la sua qualifica e la sede dell'impresa oppure, in alternativa, bisognerà utilizzare le autocertificazioni sopra specificate.

(A. Flora)



AVVISO AL PUBBLICO

IN OTTEMPERANZA ALLE MISURE ADOTTATE PER IL
CONTENIMENTO DEL COVID-19, IN OSSERVANZA
AL D.P.C.M. 08/03/2020 ED AL D.P.C.M. 09/03/2020

CHIEDIAMO LA VOSTRA COLLABORAZIONE

PER MANTENERE UN OTTIMO LIVELLO DI SERVIZIO
ED UN CLIMA SOCIALE SERENO.

IN PARTICOLARE, VI INFORMIAMO CHE:

- **SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO**
- **SI RICEVE SOLO PER PRATICHE URGENTI**
- **SI ENTRA NEGLI UFFICI UNO ALLA VOLTA**
- **SI PREGA DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA
DI UN METRO TRA LE PERSONE**
- **SI PREGA DI IGIENIZZARE LE MANI
CON L'APPOSITO DISINFETTANTE**

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

2) Nuove autorizzazioni all'impianto di superfici vitate.



Con Circolare di AGEA Coordinamento sono state approvate le nuove disposizioni nazionali di attuazione del DM 12272/2015, del DM 527/2017 e del DM 935/2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Si ricorda che la domanda deve essere compilata su portale SIAN **entro il 31 marzo 2020**.

Per ogni azienda sarà possibile:

- presentare una sola domanda (nella quale indicare eventualmente più di una regione in cui chiedere l'autorizzazione, specificando la superficie richiesta in ogni

Regione);

- **richiedere, per la Regione Emilia Romagna, massimo 1 ettaro di autorizzazioni per nuovi impianti;**
- avere in conduzione una superficie agricola ammissibile pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione, come desumibile dal proprio fascicolo aziendale.

I richiedenti che al momento della richiesta hanno applicato le **norme relative alla produzione biologica all'intera superficie vitata aziendale nei cinque anni antecedenti la presentazione della richiesta**, possono chiedere il riconoscimento del criterio di priorità relativo alla produzione biologica, tramite l'inserimento di apposito allegato **redatto dall'Organismo di certificazione del biologico a cui si affida il richiedente**.

Si ricorda che l'autorizzazione una volta assegnata potrà essere rinunciata nei 30 giorni successivi l'assegnazione, solo se la superficie assegnata è inferiore al 50% di quella richiesta.

Le autorizzazioni per nuovi impianti assegnate, dovranno essere utilizzate (ovvero le barbatelle dovranno essere piantate nel terreno) nei successivi tre anni.

In caso di mancato utilizzo (totale o parziale) delle autorizzazioni per nuovi impianti assegnate, il richiedente andrà incontro all'applicazione di sanzioni fino a 1.500 €, unitamente alla penalità dell'esclusione fino ad anni 3 dalle Misure dell'OCM Vino.

(A. Caprara)

3) I.N.P.S. - riapertura dei termini per il pensionamento anticipato APE SOCIALE.

Con messaggio, n. 163 del 17/01/2020, l'I.N.P.S. ha dato notizia della riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative alla cosiddetta APE – SOCIALE.

Sulla base del dettato di cui all'art. 1, comma 473, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il periodo di sperimentazione dell'APE Sociale è infatti prorogato al 31 dicembre 2020.



La possibilità della pensione anticipata era, si ricorda, stata prevista dalla legge di Bilancio 2017.

Infatti, con tale norma (art. 1, commi da 179 a 186) si è prevista **un'indennità a carico dello Stato** erogata dall'I.N.P.S. a soggetti in particolari condizioni contributive e qualora in possesso di **almeno 63 anni** di età e che non fossero già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero.

Tale indennità viene corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Legge Monti – Fornero).

L'indennità **APE Sociale** spetta in concreto ai lavoratori che:

- a. si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b. assistono, al momento della richiesta o da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d. sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi 10 ovvero almeno sei anni negli ultimi sette un'attività gravosa:
 - * operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
 - * conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
 - * conciatori di pelli e di pellicce,
 - * conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
 - * conduttori di mezzi pesanti e camion;
 - * personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
 - * addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
 - * insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
 - * facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
 - * personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
 - * operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
 - * operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
 - * pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
 - * lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
 - * marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed in acqua interne.

Per il riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti alle precedenti lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

Con il messaggio in commento, ed in attesa di ulteriori specificazioni, l'I.N.P.S. dispone, per dare attuazione alle previsioni di cui al citato articolo 1, comma 473, della legge di Bilancio 2020, la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE Sociale.

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2020, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE Sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla norma (art. 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016).

Possono presentare la domanda anche tutti coloro i quali abbiano perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non abbiano provveduto ad avanzare la relativa domanda.

Il messaggio INPS ricorda poi che, per non perdere ratei di trattamento, gli interessati che - al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste - dovranno presentare contestualmente anche la domanda di APE Sociale.

(M. Mazzanti)

4) Cassa integrazione Agricola.

La legge 8 agosto 1972 n. 457 ha istituito la **Cassa integrazione Salari - CISOA** - per gli operai agricoli a tempo indeterminato (O.T.Ind.). L'istituto si applica in specie ai lavoratori "fissi" sospesi temporaneamente dal lavoro per "*intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro od ai lavoratori*".

La **CISOA** è corrisposta per un massimo di 90 giornate annue (secondo una data, ancorchè corrente, interpretazione si tiene conto dell'anno contrattuale (non solare od agrario o civile).

Al dipendente spetta, con oneri a carico dell'INPS, una corresponsione indennitaria pari all'80% della retribuzione.

Il CCNL per gli operai agricoli prevede, all'art. 63, la integrazione salariale ulteriore aggiuntiva, in misura dal 10% della retribuzione, a carico del datore di lavoro (secondo le previsioni dapprima contrattuali e successivamente per legge, il datore anticipa il trattamento potendo poi rivalersi, secondo particolari disposizioni, sulle indennità relative erogate, al lavoratore, dall'INPS a tale titolo.

Attualmente la CISOA è accessibile mediante domanda datoriale all'INPS da spedire in via telematica, utilizzando il modello MOD. IS/AGR1-COD. SR33 (al modello occorre allegare alcune documentazioni precisate in allegato ed in specie la dichiarazione del dipendente MOD. IS/AGR1 bis-COD.SR 43).

La **CISOA** da qualche anno si applica anche al personale impiegatizio (ed ai quadri) questo già in vigore dell' art. 14, comma 2, Legge n. 223/1991, che aveva esteso tale integrazione salariale anche agli impiegati ed ai quadri; come noto tale norma è stata abrogata dal T.U. ammortizzatori sociali; è opportuno annotare come l'art. 1, D.Lgs. n. 148/2015, nell'individuare i lavoratori beneficiari dei trattamenti escluda peraltro unicamente i dirigenti ed i lavoratori a domicilio; secondo il ministero competente quindi sono da intendersi beneficiari dei trattamenti di cassa integrazione per il [settore agricolo](#), le categorie degli operai, impiegati e quadri. La [circolare ministeriale n. 17/2016](#) precisa e conferma che per l'individuazione dei soggetti beneficiari delle richiamate prestazioni occorra riferirsi esclusivamente all'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015.

L'INPS con la circolare n. 77 del 24 aprile 2017 ha fornito chiarimenti in merito predetta domanda relativa all'accesso alla Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura (CISOA).

La circolare INPS introduce poi alcune novità in relazione agli adempimenti amministrativi collegati alla domanda e relativa concessione della CISOA; elementi questi da ricollegare alle precedenti disposizioni inerenti alle procedure per la denuncia trimestrale (DMAG) come rese pubbliche dall' INPS con circolare n.174/2016.

Come noto le disposizioni sull'utilizzo del modello DMAG sono in via di esaurimento poiché dal prossimo aprile (D.L. n. 162/2019 conv. In L. n.8/2020) dovrebbero essere sostituite con la modalità di denuncia mensile "UNIEMENS" anche per quanto attiene alla procedura CISOA.

Ultimo mese di retribuzione (domanda CISOA)

Nelle domande di CISOA dovrà essere indicato, nel campo appositamente predisposto, l'ultimo mese antecedente la sospensione nel quale ciascun lavoratore interessato è stato retribuito.

Codice di autorizzazione CISOA

L'INPS, qualora accolga la domanda di integrazione salariale, attribuirà un numero identificativo della pratica informando l'istante via PEC. Successivamente il datore di lavoro dovrà utilizzare tale codice, nella denuncia trimestrale, per poter conguagliare gli importi anticipati al lavoratore per tale titolo.

Nuovi campi obbligatori nel DMAG

La circolare informa che, nella denuncia trimestrale DMAG – propria del periodo in cui si è verificata la sospensione per cui è stata autorizzata l'integrazione salariale CISOA – sono stati introdotti nuovi campi obbligatori: il numero di protocollo della domanda CISOA presentata e quello di autorizzazione rilasciato dall'INPS, la retribuzione teorica giornaliera; quella persa e quella media giornaliera del mese precedente, il numero di giornate lavorate nel mese precedente e il numero giornate dell'evento. Tali dati in sede di elaborazione INPS verranno controllati con un sistema automatizzato di compatibilità e congruità con i dati aziendali già presenti negli archivi dell'INPS. Il controllo, in precedenza non previsto, verterà principalmente sul valore dell'importo da compensare, a titolo di anticipazione prestazione CISOA, con la contribuzione ordinaria.

Anche in questa occasione non si può non rilevare come ogni normativa introdotta nel nostro paese – e relativa al lavoro – si trasformi, in via burocratica e amministrativa, in un ulteriore aggravio cartaceo o procedurale a carico dell'azienda; le nuove misure compilatorie si assommano a quelle già diramate dall'INPS con la circolare n. 174/2016 (utili per l'accredito automatico della contribuzione figurativa sulla posizione assicurativa degli operai agricoli dipendenti a tempo indeterminato) e impongono al datore nuovi adempimenti non strettamente inerenti la CISOA in quanto tale ma tesi a semplificare il lavoro dell'INPS.

CISOA per gli apprendisti

Nella citata circolare viene affrontato il tema relativo all'impatto sul settore agricolo della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta col Jobs act (decreto legislativo n.148/2015). L'INPS conferma come le novità introdotte dal Jobs Act, in materia di cassa integrazione salari (ordinarie e straordinarie) incidano limitatamente sulla CISOA agricola, in quanto il comma 1 dell'art. 18 del decreto rende indenni le preesistenti normative in materia di integrazioni salariali del settore agricolo come disciplinato dalla legge n. 457/1972 (art. 8 e seguenti). La circolare INPS viceversa enfatizza la "estensione di tale istituto – la CISOA appunto – anche agli apprendisti del settore" agricolo. Ciò in quanto l'art. 2 del d.lgs. n. 148/2015 ha esteso al personale assunto come apprendista e con il contratto di apprendistato professionalizzante, i trattamenti di integrazione salariale. Secondo l'INPS tale prospettazione normativa rappresenta una "norma di carattere generale che si applica quindi a qualunque tipologia di integrazione salariale", compresa quindi quella agricola. In sostanza, secondo la circolare dell'Istituto sono destinatari dei trattamenti di cassa integrazione salariale anche i lavoratori (operai ed impiegati) assunti nel settore agricolo con contratto di apprendistato professionalizzante.

Sul sito INPS è reperibile la modulistica per la domanda telematica.

Emergenza Sanitaria "Coronavirus"

In relazione alla problematica connessa alla emergenza sanitaria ed ai collegati inevitabili riflessi occupazionali già il Governo e le Regioni avevano ipotizzato, nei giorni scorsi, e qualche regione aveva

anche predisposto testi di legge ad hoc (es. Emilia Romagna, con accordo 6 marzo 2020) sulla base del dettato di cui al comma 1, dell' art.17 del Decreto Legge 9 del 2 marzo 2020, formule di allargamento della platea dei soggetti ammissibili alla cassa integrazione "in deroga" e per il settore agricolo in specie per il personale a tempo determinato.

Secondo notizie di stampa il Governo ha in programma ulteriori interventi specifici che formeranno oggetto di un apposito decreto legge, in corso di predisposizione per il Consiglio dei Ministri del 12 corrente mese.

Secondo alcune indiscrezioni le misure ipotizzate sono relative alla creazione di un "ammortizzatore unico", valevole su tutto il territorio nazionale, ed accessibile da parte dalle aziende che:

- in via ordinaria possono usufruire di CIGO e CIGS.....utilizzando CIGO
- ovvero possono accedere solo a CIGS.....utilizzando CIG in deroga
- possono accedere unicamente al FIS.....utilizzando Assegno ordinario
- prive di qualunque coperturautilizzando CIG in deroga anche per le aziende fino a 5 dipendenti.

Nulla si apprende, a tutt'oggi, in relazione ad eventuali norme specifiche per l'agricoltura.

(M. Mazzanti)

5) Tubercolosi – indennità I.N.P.S. 2020 .

Con circolare n. 5 del 21/01/2020, l'I.N.P.S. ha variato gli importi, valevoli per l'anno 2020, relativi alle indennità antitubercolari.

Anche tali indennità sono state adeguate sulla base del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 novembre 2019 - inerente la perequazione delle pensioni per l'anno 2019 ed il valore definito per l'anno 2018 - e portano le percentuali di variazione rispettivamente allo 0,4% dal 1° gennaio 2020 ed all'1,1% dal 1° gennaio 2019.

Stante ciò, gli importi in questione risultano:

	1° gennaio 2019	1° gennaio 2020
• Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati	€ 13,43	€ 13,48
• Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 L. 419/1975	€ 6,71	€ 6,74
• Indennità post – sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurato (giornaliera)	€ 22,38	€ 22,47
• Indennità post – sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 L. 419/1975 (giornaliera)	€ 11,19	€ 11,23
•Assegno di cura o di sostentamento (mensile)	€ 90,32	€ 90,68

Relativamente al 2019, nessun adeguamento si è reso necessario, essendo confermati gli importi già definiti in via provvisoria lo scorso anno.

(M. Mazzanti)

6) Servizio di Helpline legale.



Con il supporto dei nostri legali esterni, Studio Legale Associato Mazzanti, ed in aggiunta alla consulenza già fornita dall'avv. Massimo Mazzanti, Confagricoltura Bologna ha attivato un nuovo servizio di consulenza continuativa via e-mail all'indirizzo infolegaleconfagricolturabo@mazzantilex.com, al quale le Aziende Associate potranno rivolgere quesiti sulle principali tematiche del diritto del lavoro e sindacale, diritto agrario, diritto alimentare (responsabilità da prodotto, normative regolamentari europee e nazionali, ispezioni autorità competenti etc.).

Il servizio, gratuito e riservato ai Soci, è finalizzato a fornire brevi pareri preliminari ed un primo orientamento e supporto alle Aziende Associate nei quesiti di volta in volta sottoposti.

L'assistenza in fase pre-contenziosa o contenziosa, l'analisi di questione complesse o la pianificazione di particolari progetti è esclusa dal servizio di helpline e verrà fornito, come di consueto, previo contatto diretto con i nostri consulenti.

(A. Flora)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna